



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 3789/2017 R. G. Affari Contenziosi, avente ad
oggetto: “Appalto”

VERTENTE

TRA

IMPRESA BC DI BELTRAMI LUIGI & C. snc, rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Chidichimo

-Attrice-

E

TINELLI Gabriele, TINELLI Margherita, rappresentati e difesi dall'avv.
Francesco Tessari

-Convenuti-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.8.2017, l'IMPRESA BC DI BELTRAMI LUIGI & C. snc evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Gabriele TINELLI e Margherita TINELLI chiedendone la condanna, quali parti committenti di un contratto d'appalto stipulato con la Impresa BC, al pagamento della somma di € 56.302, oltre IVA ed interessi moratori, a titolo di saldo del corrispettivo ancora dovute quale ditta appaltatrice.

Esponneva parte attrice, a fondamento della propria domanda, di aver ristrutturato un ex fienile con realizzazione di due civili abitazioni in località Rostolena a Vicchio del Mugello, una delle quali, al piano terreno, intestata a Gabriele Tinelli mentre l'altra, al primo piano, intestata a Margherita Tinelli.

Aggiungeva che la contabilità di cantiere totale dei lavori era pari a euro 177.256 oltre Iva, e che i committenti avevano effettuati acconti pari a euro 120.954, esclusa Iva, cosicché residua un credito in favore dell'appaltatrice pari ad euro 56.302, Iva esclusa.

Si costituivano Gabriele TINELLI e Margherita TINELLI i quali, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Eccepivano in via preliminare, quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta Gabriele Tinelli, l'incompetenza del Tribunale adito in forza di esplicita clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le due parti, nonché, sempre in via preliminare, il difetto di titolarità passiva di Margherita Tinelli in quanto mera proprietaria dell'immobile e non parte del contratto di appalto.



Sostenevano, quanto al merito, di aver corrisposto somme in eccesso rispetto a quelle spettanti all'Impresa BC nonché la sussistenza di vizi e difetti relativi all'opera commissionata.

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2022 con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che:

- debba essere emessa sentenza di incompetenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, rispetto alla domanda proposta da parte attrice nei confronti di Gabriele Tinelli;
- la domanda di parte attrice debba essere rigettata nei confronti di Margherita Tinelli.

Ed invero, il contratto di appalto stipulato tra l'Impresa BC e Gabriele Tinelli in data 15 Gennaio 2015 (doc. 3 fasc. parte conventa) prevedeva testualmente all'art. 15 che *«qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, le parti convengono che la stessa sia deferita ad un collegio di tre arbitri, nominate rispettivamente uno da ciascuna delle parti e il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, di comune accordo dei due tecnici di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, sul ricorso della parte più diligente.*

Il giudizio del Collegio Arbitrale definirà la controversia ed il giudizio stesso sarà inappellabile»

In forza di tale evidente e valida clausola compromissoria, deve essere emessa sentenza che dichiari l'incompetenza del giudice adito quanto al rapporto tra le due parti processuali.



Infatti, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione (Cass. SS.UU. 24153/2013; successivamente, Cass. n. 17908/2014, con integrale richiamo in parte motiva al citato precedente delle SS.UU.). Nessun dubbio, poi, vi può essere in ordine al fatto che la clausola contrattuale prevedesse un arbitrato rituale, poiché, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, devono essere valorizzate espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (Cass. n. 21059/2019, in parte motiva; Cass. n. 833/1999): espressioni terminologiche riscontrabili nella predetta clausola ove le parti fanno espresso riferimento all'insorgenza di una 'controversia' e alla 'risoluzione' della disputa da parte del Collegio composto da tre arbitri.

Tanto impone dichiaratoria di incompetenza di questo Tribunale.

Quanto, invece, al rapporto tra parte attrice e parte convenuta Margherita Tinelli la domanda va rigettata perché quest'ultima non risulta essere in alcun modo parte committente delle opere commissionate all'Impresa BC il cui contratto- lo si rammenta- venne stipulato **esclusivamente** tra il committente Gabriele Tinelli e la Impresa BC.

Si tratta di rapporto obbligatorio che vincola le parti contrattuali, non potendosi estendere il ruolo di committente al titolare del diritto dominicale delle opere



eseguite dall'appaltatore sulla base di una mera 'inerenza' proprietaria con l'*opus* realizzato.

Per di più la Tinelli è divenuta proprietaria solo dopo quattro anni dalla stipula del contratto di appalto tra Gabriele Tinelli e la BC.

In siffatto contesto, quindi, le prove dedotte da parte attrice volte a dimostrare che la Tinelli fosse proprietaria dell'abitazione e avesse richiesto un mutuo per la sua ristrutturazione, sono state ritenute superflue ai fini del decidere.

Il medesimo giudizio di superfluità- oltre che genericità- va formulato per l'ulteriore capito di prova di parte attrice con il quale si sarebbe voluto chiedere ai testi se fosse vero che la Tinelli era sempre stata presente nel cantiere ordinando i lavori secondo il suo gradimento.

Il capitolo è generico perché non indica le circostanze di tempo in cui vi sarebbe stata la presenza della Tinelli in cantiere; è superfluo in quanto la semplice indicazione di come eseguire i lavori non implica certo l'assunzione della qualifica di committente che era e rimane in capo a Gabriele Tinelli, unico obbligato per contratto al pagamento del corrispettivo preteso dalla appaltatrice. Tanto comporta il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, assunto quale scaglione di riferimento nei valori medi quello compreso tra € 52.000.01 ed € 260.000 (valore della domanda pari ad € 56.302, oltre IVA ed interessi moratori), ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art.183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.

P.Q.M.



Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta dall'IMPRESA BC DI BELTRAMI LUIGI & C. snc nei confronti TINELLI Gabriele, per essere la controversia devoluta agli arbitri; rigetta la domanda proposta dalla IMPRESA BC DI BELTRAMI LUIGI & C. snc nei confronti di TINELLI Margherita; condanna parte attrice alla rifusione, in favore di TINELLI Gabriele e TINELLI Margherita, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 14.VIII.2022

Il Giudice

-dott. Massimo Maione Mannamo-

Arbitrato in Italia

